

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, FOGU, MANCIA, MARIOTTI,
MERAUVIGLIA, RICEVUTO e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1989

Istituzione della «Lotteria del Mare»

ONOREVOLI SENATORI. – Le preoccupanti condizioni del mare Mediterraneo ed in particolare dell'Adriatico, considerato uno dei punti neri del Globo, costituiscono motivo di profonda preoccupazione e di necessario intervento con mezzi adeguati, per arginare il progressivo degrado dell'ambiente.

D'altra parte, l'esigenza di avvicinare l'opinione pubblica alla difesa del mare e delle sue coste, messi in pericolo dalla minaccia di disastro ecologico che ormai incombe, rendono indispensabile programmare una approfondita sensibilizzazione e divulgazione del problema e delle sue potenziali soluzioni. Necessita considerare il mare nella sua vera essenza,

come risorsa di vita, come ecosistema quindi profondamente collegato ai problemi della vita e della sopravvivenza.

Anche per i riflessi che l'iniziativa verrà ad assumere in campo internazionale, siamo portati a proporre l'istituzione di una «Lotteria del Mare».

A tale scopo l'Associazione degli armatori delle barche a vela da regata, l'A.I.C.I., è immediatamente disponibile a curare l'organizzazione di una competizione che nell'arco di otto mesi qualifichi per una regata finale le venti imbarcazioni più veloci dell'anno, in una apposita Coppa dei campioni abbinata alla Lotteria.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La sede della Lotteria sarà itinerante perchè si possa annualmente cogliere momenti e località opportuni allo scopo, con svolgimento in periodo da localizzare tra settembre e novembre.

Le regate di selezione toccheranno le seguenti località, in un ipotetico circuito che tocchi tutti i principali porti turistici italiani: Alassio, Portofi-

no, Viareggio, Isola d'Elba, Punta Ala, Porto Santo Stefano, Roma-Fiumicino, Porto Cervo, Capri, Maratea, Messina, Marsala, Trani, Porto San Giorgio, Ancona, Marina di Ravenna, Chioggia, Lignano, La Valletta.

Fra questi porti verrà scelta a turno la sede per ogni singola edizione della Lotteria del Mare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione della «Lotteria del Mare» collegata con la regata velica «Gran Premio dei Vincitori», finale delle regate del calendario nazionale della vela d'altura, la cui organizzazione è affidata all'Associazione italiana classi internazionali vela d'altura secondo un regolamento predisposto dalla stessa Associazione ed approvato dal Ministero delle finanze. La regata velica «Gran Premio dei Vincitori» si svolgerà annualmente presso un diverso comune della costa italiana avente strutture idonee al suo espletamento.

2. La Lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come da ultimo modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591.

3. Gli utili della predetta Lotteria, dedotte le spese di organizzazione, sono devoluti interamente al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente e sono da questi devoluti per la difesa del mare Mediterraneo, in particolare dell'Adriatico, e dell'ambiente.

Art. 2.

1. I biglietti della «Lotteria del Mare» possono essere venduti anche all'estero, secondo gli accordi e le norme vigenti nei singoli Stati. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della Lotteria.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.